Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma* (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **963**.

Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'« Autocamionale della Cisa, Società per azioni », con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.

Alla stessa Società saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo-via Emilia-autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magra-autostrada Sestri Levante-Livorno.

L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonchè la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verrà accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.

La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.

Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.

Art. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà concesso alla Società concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verrà liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.

Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle disponibilità esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sarà provveduto con le disponibilità medesime.

Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722.500.000 nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:

		Milioni
1967	L.	120
1968	»	842,5
1969	»	1.709,5
dal 1970 al 1996	»	2.345,3
1997	»	2.225,3
1998	»	1.502,8
1999	»	635,8

Art. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge si richiamano le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrastanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **964**.

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

Art. 2.

Il programma dei lavori da attuare in applicazione della presente legge, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, saranno approvati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 965.

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere.

Art. 2.

All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 966.

Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1967, n. 967.

Incremento del Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di autorizzare l'incremento delle disponibilità del Fondo di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e disporre l'utilizzazione di tali disponibilità in relazione a compiti al Fondo medesimo attribuiti da norme anch'esse emanate in via di urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione a specifici compiti attribuiti, con apposite leggi, al Fondo medesimo.

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti.

Art. 2.

Sono conferiti al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, l'importo di lire 264.800 milioni che sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 82.800 milioni nell'anno 1967, di lire 66 miliardi nell'anno 1968, di lire 66 miliardi nell'anno 1969 e di lire 50 miliardi nell'anno 1970, nonchè il ricavo dell'emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 194 miliardi netti per l'anno 1968 e di lire 217.200 milioni netti per l'anno 1969, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere — anche in ciascuno dei due anni finanziari precedenti quelli indicati — in una o più quote, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Alle spese di emissione e di collocamento, agli oneri per il pagamento della prima o delle prime due rate semestrali di interessi e per eventuale conguaglio di interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo si fa fronte con un'aliquota dei proventi della emissione stessa.

All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente primo comma si provvede, per gli anni 1967 e 1968, in ragione rispettivamente, di lire 82.800 milioni e di lire 66 miliardi, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del Fondo iscritto al cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 105. — GRECO

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1967, n. 968.

Contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con un contributo straordinario dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali - Gestione assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano è concesso, a carico dello Stato, per concorso al ripianamento delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 476.000 milioni da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1967 L. 82.800 milioni;
1968 L. 160.000 milioni;
1969 L. 233.200 milioni.

Il contributo relativo al 1967 sarà erogato, agli enti di cui al precedente comma, nelle seguenti misure:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	59.800 milioni di lire
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	17.000 milioni di lire
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	5.000 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	535 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	465 milioni di lire

Il contributo relativo al 1968 sarà erogato nelle seguenti misure:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	110.000 milioni di lire
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	35.000 milioni di lire
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	13.000 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	1.070 milioni di lire
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	930 milioni di lire

Con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, il contributo relativo al 1969 sarà ripartito tra gli enti di cui al primo comma del presente articolo in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1967, tenuto conto

delle somme già erogate in applicazione del presente decreto-legge e, comunque, nei limiti delle somme indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degi esercenti attività commerciali, previsto, rispettivamente, dall'art. 1, lett. *a*), della legge 29 giugno 1961, n. 576, dall'art. 1, lett. *a*), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e dall'art. 38, lett. *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è aumentato di un contributo integrativo di L. 1500 annue per ogni unità assistibile.

Il contributo integrativo dello Stato, di cui al precedente comma, è erogato fino alla concorrenza complessiva annua di L. 18.000 milioni.

Qualora il fabbisogno complessivo per le erogazioni dei contributi integrativi posti a carico dello Stato, per ciascun coltivatore diretto, artigiano ed esercente attività commerciali e familiare assistibile, superi la somma di L. 18.000 milioni, la misura unitaria del contributo integrativo è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il predetto importo globale di lire 18.000 milioni per il numero complessivo degli assistibili.

E' abolito il limite massimo di lire 4 miliardi previsto dalla lettera *a*) dell'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3.

Il prontuario terapeutico compilato e tenuto aggiornato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è valido per tutti gli istituti ed enti tenuti ad erogare in forma diretta le prestazioni farmaceutiche ai proprî assistiti.

Art. 4.

Gli enti mutualistici sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Amministrazioni ospedaliere per il coordinamento delle attività di interesse comune, con particolare riguardo agli accertamenti diagnostici praticati anteriormente al ricovero ospedaliero, e ciò anche attraverso una migliore utilizzazione ai fini assistenziali mutualistici delle attrezzature ospedaliere.

Art. 5.

Presso il Ministero della sanità è costituita una Commissione con il compito di approvare, previo parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio integrato per lo scopo da un rappresentante degli enti mutualistici e da un membro designato dalla Federazione italiana delle Associazioni regionali ospedaliere, le deliberazioni concernenti variazioni in aumento alla misura delle rette ospedaliere, nonchè i bilanci degli enti ospedalieri che espongono una situazione deficitaria.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, è presieduta dal Ministro per la sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da un funzionario per ciascuno dei Ministèri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità.

Per ciascuno dei rappresentanti suddetti, sarà nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Alle spese relative al funzionamento della Commissione si provvede con i fondi iscritti al capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione degli Enti pubblici di assistenza di malattia non possono adottare deliberazioni comportanti nuove o maggiori spese quando non siano assistite da congrua copertura finanziaria.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per la erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 si provvede con le disponibilità del fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

All'onere derivante per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2, si fa fronte, per l'importo di L. 18.000 milioni relativo all'anno finanziario 1968, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato ale Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 106. — GRECO

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1967, n. **969**.

Finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma - Fiumicino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma - Fiumicino, in relazione all'attuale volume di traffico dell'aeroporto stesso ed al prevedibile suo incremento nel prossimo quinquennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i trasporti e l'aviazione civile, per la difesa, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma (Fiumicino) e per l'ampliamento ed il completamento dell'aeroporto stesso, secondo il programma previsto dall'art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di L. 35.000.000.000.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 5.000.000.000 annui in ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1973.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Il programma di massima delle opere e l'ordine della loro priorità sono stabiliti con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nella stessa forma e con la stessa procedura sono stabilite le varianti al programma ed alle priorità, che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

Art. 3.

L'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un ufficio speciale del Genio civile con il compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

Dell'Ufficio speciale fa parte anche un funzionario tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Presso l'ufficio è costituito un laboratorio prova e controllo materiali.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici può affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti incarichi di studio, di progettazione e di collaudo delle opere previste nel programma.

Il compenso per gli incarichi di studio e di progettazione è stabilito con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

In deroga alle disposizioni in vigore, possono essere nominati collaudatori anche funzionari in servizio presso altri Ministeri.

Art. 6.

Gravano sugli stanziamenti autorizzati con l'art. 1 anche le spese per il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4, per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio previsto nello stesso articolo, per le occupazioni e le espropriazioni, per gli studi, per le progettazioni e per il compenso degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5 e per i collaudi.

Per la gestione delle opere e per le spese indicate nel precedente comma possono essere emessi ordini di accreditamento, anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.

Art. 7.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale competente, nei modi previsti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla Amministrazione espropriante l'indennità fissata.

La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale sostituisce a tutti gli effetti la perizia giudiziale prevista dall'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto negli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentanto alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — SCALFARO — TREMELLONI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 122, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 25 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Andreini Dino;
2) Palombelli dott. Carlo;
3) Forti dott. Filippo;
4) Canestri Dino;
5) Pennarola dott. Luigi;
6) Mortari dott. Massimo;
7) Nattino dott. Giampietro;
8) Ioppolo dott. Giuseppe;
9) Campos Venuti Alessandro;
10) Giugni dott. Gerardo;
11) Berti dott. Alberto;
12) Aguglia dott. Giorgio;
13) Colomba dott. Nicola;
14) Focas dott. Giorgio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 304

(11020)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Luigi Pirandello nel centenario nella sua nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Luigi Pirandello nel centenario della nascita, nel valore da **L. 40.**

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 37×27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale, simboleggia, mediante un gioco di quinte stilizzate, l'opera teatrale di Luigi Pirandello. Nella parte sinistra del francobollo è riprodotta l'immagine del drammaturgo. In alto a destra, sullo sfondo nero della scena e in carattere bastoncino bianco, la scritta « LUIGI PIRANDELLO », con sotto, tutte sfalsate a destra, le date « 1867-1936 »; in basso a sinistra, sempre in carattere bastoncino bianco, il blocchetto del valore, composto della parola « LIRE », con sotto la cifra « 40 ». A destra, sulla stessa base del valore e in carattere bastoncino nero, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 41 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 215.

(10952)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1967.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori della Puglia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Puglia ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che incontra gravi difficoltà nel collocamento;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta la necessità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole di dette partite di vino scadente, prodotto da viticoltori singoli od associati nelle zone della Puglia, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente tra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli

per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sopra citata;

Vista la domanda avanzata dall'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione del vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 10° ed idoneo alla distillazione, prodotto nelle zone viticole della Puglia da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 10°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Province pugliesi, singoli o associati, entro il limite massimo di 50.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti fra l'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'Ente suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

L'Ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di Enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole o acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole ricavato dal vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Tali spese, che sono determinate in L. 260 per ettogrado, comprendono: le spese di raccolta e trasporto del vino dalla cantina del produttore al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole anche presso stabilimenti non di proprietà dell'Ente gestore, o, comunque, non gestiti da detto Ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc., le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione, dell'alcole dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente, i cali di trasformazione e di magazzino, la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per la esecuzione delle suddette operazioni;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere un durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 per cento annuo.

In base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima del 60 per cento dell'importo delle spese di gestione di cui al precedente comma *a*).

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 150 milioni. Qualora l'applicazione delle sopra indicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale di contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 150 milioni.

Art. 3.

Ove gli enti di raccolta e trasformazione collettiva di uve della vendemmia 1966 abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 aprile 1966 l'importo delle provvidenze disposte a loro favore, in applicazione del suddetto articolo, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad essi spettanti in base al precedente art. 2.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento, l'Ente di sviluppo, in Puglia, Lucania e Molise dovrà istituire un'apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti od attività dell'Ente stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 5.

Con decreto del prefetto di Bari è istituita, presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bari, una Commissione così composta:

dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura di Bari, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante della prefettura di Bari;

da un rappresentante dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

da due rappresentanti dei produttori di vino designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni locali, in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) controllare che le spese della gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del vino ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni Provincia interessata, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

b) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

c) inviare un elenco delle vendite dell'alcole ricavato dal vino conferito alla gestione collettiva, con le indicazioni della quantità e data di vendita;

d) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della raccolta collettiva, sempre che siano state preventivamente autorizzate dal Ministero medesimo.

In base ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione di cui all'art. 5, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito fra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5 dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è assunto l'impegno per la somma di L. 150 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 45

(10991)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'adozione del « codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della adozione del « codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e L. 40.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: mm. 37×21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: blu, grigio chiaro, nero e giallo per il valore da L. 20; rosso, grigio perla, nero e giallo per quello da L. 40; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

I francobolli poggiano sul lato corto del formato. Nella vignetta del valore da L. 20 è riprodotta, su un fondo a tinta unita e per circa tre quarti della sua grandezza, una cartolina illustrata, rappresentata nel verso riservato all'indirizzo, posta di traverso. Detta cartolina è affrancata con lo stesso francobollo che qui si descrive, sul quale figura apposto l'annullo a linee ondulate. Alla sinistra dell'annullo è posto il bollo circolare di partenza, con le seguenti leggende: nella parte superiore del tondo, « 70100 BARI »; in quella inferiore, « CENTRO »; all'interno, in senso orizzontale e sue due righe, la data « I-VII » « 1967 ».

Nella parte riservata all'indirizzo sono tracciate, in caratteri corsivi, le seguenti leggende: « SIG. », seguita da un tratto punteggiato, sulla prima riga; « VIA », anche essa seguita da un tratto punteggiato, sulla seconda; « PISA », quale località di destinazione, sulla terza riga, preceduta dal numero di codice « 56100 »; tale numero è messo in evidenza da una grossa freccia dello stesso colore del fondo. Una zona d'ombra, in nero, sul lato destro e su quello inferiore della cartolina, stacca la cartolina medesima dal fondo. Due colonne di cifre, rappresentanti vari numeri di codice, sono affiancate

al lato destro di questa; i numeri, in nero, sono: nella prima colonna, dall'alto in basso, « 02049 », « 13065 », « 97012 », « 00061 »; nella seconda colonna, del primo numero, tagliato dal margine superiore del formato, si leggono solo le prime due cifre « 10 »; gli altri, sempre dall'alto in basso, sono « 46018 », « 85036 », « 67100 ». Subito al di sotto delle due colonne di cifre è posta, su tre righe, bianca sul fondo, la leggenda « CODICE AVVIAMENTO POSTALE ». La dicitura « POSTE ITALIANE » corre lungo una parte dei due lati dell'angolo superiore di sinistra. Il valore, nell'angolo basso di destra, è formato dalla lettera « L », seguita dal valore « 20 ». Il valore da L. 40, simile a quello da L. 20, se ne differenzia - oltrechè, ovviamente, nella composizione dei colori e nell'indicazione del valore, - per il fatto che alla riproduzione della cartolina è sostituita quella di una busta per lettere, affrancata, come nel caso del primo valore, con il francobollo da L. 40 che si descrive.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968, e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 41 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 217

(10951)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Definizione dei tracciati della strada statale n. 103 « di Val d'Agri » e della strada provinciale « Val d'Agri », in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che gli abitati di Stigliano e Gorgoglione, in provincia di Matera, sono uniti da due tratti stradali, di cui uno, a sud, costituito dalla strada provinciale « Val d'Agri » ed uno a nord, facente parte dell'itinerario della strada statale n. 103 « di Val d'Agri »;

Ritenuto che nei relativi provvedimenti di classificazione non sono indicate, tra i Comuni anzidetti altre località;

Ritenuto necessario dare certezza giuridica ai due tratti stradali colleganti i Comuni stessi;

Visto il voto 28 febbraio 1967, n. 180, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso il parere che come itinerario della strada statale n. 103 « di Val d'Agri » dell'estesa di km. 192+651 debba riconoscersi quello avente i seguenti capisaldi: innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso la stazione di Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Cirigliano - Stigliano - Craco - Scanzano - stazione di Montalbano Jonico

Sentiti, a norma della citata legge n. 126 il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Matera che si sono pronunziati rispettivamente il 16 maggio 1967 ed il 17 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

I capisaldi d'itinerario della strada statale n. 103 « di Val d'Agri » divengono: innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso la stazione di Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Cirigliano - Stigliano - Craco - Scanzano - stazione di Montalbano Jonico.

Art. 2.

I capisaldi d'itinerario della strada provinciale « Val d'Agri » divengono: Gorgoglione - Taverna Aciniello - innesto strada statale n. 103 presso Stigliano.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1967
Registro n. 22 *LL. PP., foglio n.* 159.

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Modifica di attribuzioni tra gli Uffici del registro di Maddaloni e di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 7, foglio n. 220, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa nell'Ufficio del registro di Caserta;

Ritenuta l'opportunità di attribuire il servizio delle riscossioni dell'Ufficio del registro di Maddaloni all'Ufficio del registro di Caserta, nonchè di attribuire al medesimo Ufficio del registro di Caserta l'amministrazione di alcuni servizi di accertamento e di appuramento dei crediti erariali in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ai fini di un più efficiente svolgimento dei servizi medesimi;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Visto l'art. 8 delle istruzioni per la contabilità demaniale del 7 aprile 1888 che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di far versare dai debitori presso altro Ufficio del registro quelle somme che per ragioni di entità o per altre particolari circostanze ritenesse conveniente;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella di ripartizione dei servizi di riscossione e di accertamento tra gli Uffici del registro di Maddaloni e di Caserta.

Art. 2.

L'Ufficio del registro di Caserta è classificato fra gli Uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° novembre 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1967
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 391

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro di Maddaloni e l'Ufficio del registro di Caserta

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
A) MADDALONI Ufficio del registro	1. Ricezione degli atti pubblici privati e giudiziari. 2. Liquidazione delle imposte principali sugli atti di cui al precedente n. 1, nonchè contestazioni delle violazioni alle leggi in materia di tasse ed ii.ii. sugli affari e definizione in via breve dei relativi contesti mediante versamento dei tributi evasi e delle penali sul c/c intestato all'Ufficio del registro di Caserta. 3. Registrazione sui registri di formalità e restituzione al contribuente degli atti originali muniti degli estremi di eseguita registrazione con la indicazione dell'avvenuto versamento delle imposte sul c/c postale intestato all'Ufficio del registro di Caserta. 4. Compilazione delle domande di voltura relative agli atti di cui al precedente n. 1 portanti trasferimenti di immobili. 5. Ricezione e registrazione delle denunzie, domande e richieste presentate ai fini del pagamento delle imposte in materia di registro, successione, imposta globale sull'asse ereditario, imposta generale sull'entrata, bollo, pubblicità, surrogazione, bollo sui trasporti e di altre tasse e imposte indirette sugli affari. 6. Annullamento di marche nei casi in cui è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario nonchè annotamenti di corrispondenza commerciale sul registro mod. VI. 7. Ricezione dei ricorsi per questioni di diritto e di estimazione avverso accertamenti di imposte relativi ad atti e denunzie registrati dall'Ufficio. 8. Notificazione degli avvisi di accertamento valore e delle entrate imponibili relativi ad atti e denunzie registrati presso l'Ufficio. 9. Notificazione degli avvisi di liquidazione delle imposte. 10. Atti della procedura di coazione.
B) CASERTA Ufficio del registro	Oltre ai servizi di accertamento e di riscossione rientranti nella propria competenza per materia e territorio, provvede ai seguenti compiti: 1) Riscossione delle imposte principali liquidate sugli atti pubblici, privati e giudiziari dall'Ufficio del registro di Maddaloni e versate dai contribuenti sul proprio c/c postale. 2) Accertamento dei tributi complementari e suppletivi in materia di imposte di registro, successione, ipotecaria nonchè dei diritti catastali relativi ad atti pubblici, privati e giudiziari registrati presso l'Ufficio del registro di Maddaloni. 3) Riscossione dei tributi di cui al precedente n. 2). 4) Accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte principali, complementari e suppletive sulle denunzie, domande e richieste di cui al n. 5 della lettera *A*) presentate dai contribuenti presso l'Ufficio del registro di Maddaloni. 5) Determinazione degli imponibili relativi ad atti e denunzie registrati dall'Ufficio del registro di Maddaloni, nonchè definizione delle controversie di estimazione, mediante composizione in via amministrativa della vertenza ovvero in base a decisioni definitive degli organi contenziosi speciali. 6) Istruttoria dei ricorsi presentati presso l'Ufficio del registro di Maddaloni per questioni di diritto o di estimazione e per rimborso di imposte indebitamente percette. 7) Riscossione dei diritti dovuti sui certificati catastali, dei canoni radio, dei redditi e proventi del Demanio dello Stato, dei crediti del Ramo tesoro, dei canoni, censi e livelli a favore del Fondo per il culto, Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, Azienda patrimoni riuniti ex Economali, Azienda tratturi e Azienda trazzere, altre Aziende speciali relativi a contribuenti della circoscrizione dell'Ufficio del registro di Maddaloni. 8) Tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione attribuiti con la presente tabella e già di competenza dell'Ufficio del registro di Maddaloni.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

(11001)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1967.

Modificazioni alle cattedre di cui alla tabella I annessa al decreto ministeriale 24 maggio 1966, concernente le modalità per l'applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1961, registro n. 74, foglio n. 24, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata da conferire ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della citata legge n. 336;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61, foglio n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 32, foglio n. 55, con il quale è stato accolto il ricorso inoltrato dalla prof.ssa Caforio M. Liliana in Annichiarico avverso il provvedimento di decadenza dalla nomina quale insegnante straordinaria di scienze naturali e chimica negli Istituti d'arte;

Considerato che, in esecuzione della predetta decisione, deve essere annullato il provvedimento di decadenza dalla nomina oggetto del ricorso, e la prof.ssa Caforio deve essere nominata nell'Istituto d'arte di Grottaglie;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti predetti comporta una modifica nella determinazione delle cattedre previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1966;

Decreta:

Il numero delle cattedre indicato nella tabella I, annessa al decreto ministeriale 24 maggio 1966, citato nelle premesse, è modificato come segue:

TABELLA I

Numero d'ordine	Denominazione	Numero
—	—	—
7	Scienze naturali e chimica	27

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 79 *Pubblica istruzione, foglio n.* 60.

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1967.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Salerno-Avellino ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento *alla rete autostradale dei maggiori centri* abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione del raccordo tra la città di Salerno e la città di Avellino, con origine al km. 4 circa dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in località « Villafranca Fratta » e termine al km. 308+320 della strada statale n. 7 « Appia », della lunghezza di km. 30+441;

Che il raccordo in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota n. 6763 del 14 febbraio 1967, con la quale il Compartimento della viabilità di Napoli ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 178 del 28 febbraio 1967, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo tra la città di Salerno e la città di Avellino, con origine al km. 4 circa dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in località « Villafranca Fratta » e termine al km. 308+320 della strada statale n. 7 « Appia » della lunghezza di km. 30+441, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Salerno-Avellino ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Salerno-Avellino » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1967
Registro n. 6 *A.N.A.S., foglio n.* 200.

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori della Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Calabria ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che incontra gravi difficoltà nel collocamento;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;

Ritenuta la necessità di sostenere l'iniziativa della raccolta e trasformazione in alcole di dette partite di vino scadente, prodotto da viticoltori singoli o associati nelle zone della Calabria, allo scopo di favorire, riducendo l'azione depressiva sui prezzi esercitata dai vini di bassa qualità, una conveniente valorizzazione del prodotto di qualità normale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente tra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sopra citata;

Vista la domanda avanzata dall'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione delle operazioni di raccolta e trasformazione del vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11° ed idoneo alla distillazione, prodotto nelle zone viticole della Calabria da viticoltori produttori di vino, singoli o associati;

Ritenuto che l'Ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino genuino, anche se alterato o acescente, di gradazione non inferiore a 11°, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle Province calabresi, singoli o associati, entro il limite massimo di 20.000 ettolitri di prodotto.

Le modalità e condizioni che regoleranno la gestione collettiva del prodotto in questione, nonchè i rapporti fra l'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ed i conferenti, saranno stabilite mediante un apposito disciplinare predisposto dall'Ente suddetto ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

L'Ente gestore, per lo svolgimento del suo compito, è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di Enti o di privati da esso riconosciute idonee al deposito, alla conservazione, alla lavorazione ed alla trasformazione in alcole o acquavite del prodotto conferito.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente di sviluppo in Calabria:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per le operazioni di raccolta, di conservazione, di distillazione e vendita dell'alcole ricavato dal vino conferito dai produttori di cui al precedente art. 1.

Tali spese, che sono determinate in L. 260 per ettogrado, comprendono: le spese di raccolta e trasporto del vino dalla cantina del produttore al deposito di raccolta e da questo allo stabilimento di distillazione; le spese di lavorazione e trasformazione in alcole anche presso stabilimenti non di proprietà dell'Ente gestore, o, comunque, non gestiti da detto Ente; le spese generali di gestione ed amministrazione comprese le assicurazioni, le campionature, le analisi, ecc., le spese per affitto magazzini e contenitori; le spese di trasporto ed assicurazione, dell'alcole dalla distilleria al deposito e da questo all'acquirente, i cali di trasformazione e di magazzino, la perdita derivante dalla differenza tra grado ebulliometrico e quello risultante dal metodo ufficiale; le spese fiscali, per bolli, ecc., e altre spese necessarie per l'esecuzione delle suddette operazioni;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere un durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 per cento annuo.

In base ai quantitativi di vino conferiti per la distillazione il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su richiesta dell'Ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima del 60 per cento dell'importo delle spese di gestione di cui al precedente comma *a*).

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 60 milioni. Qualora l'applicazione delle sopra indicate percentuali importasse una spesa superiore al limite suddetto, la percentuale di contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione complessiva dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 60 milioni.

Art. 3.

Ove gli Enti di raccolta e trasformazione collettiva di uve della vendemmia 1966 abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 aprile 1967 l'importo delle provvidenze disposte a loro favore, in applicazione del suddetto articolo, sarà detratto dall'ammontare dei contributi ad essi spettanti in base al precedente art. 2.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento l'Ente di sviluppo in Calabria dovrà istituire un'apposita gestione con contabilità ed amministrazione distinte e separate da quelle relative ad altri compiti od attività dell'Ente stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del vino.

Art. 5.

Con decreto del prefetto di Catanzaro è istituita, presso l'Ispettorato compartimentale dell agricoltura di Catanzaro, una Commissione così composta:

dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura di Catanzaro, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante della prefettura di Catanzaro;

da un rappresentante dell'Ente di sviluppo in Calabria;

da due rappresentanti dei produttori di vino designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni locali, in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente provvedimento;

b) controllare che le spese della gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del vino ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 2 l'Ente gestore deve:

a) inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ogni Provincia interessata, un elenco nominativo dei conferenti, con l'indicazione del quantitativo di vino da ciascuno conferito, della data dei conferimenti e degli anticipi ricevuti;

b) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipi ai conferenti;

c) inviare un elenco delle vendite dell'alcole ricavato dal vino conferito alla gestione collettiva, con le indicazioni della quantità e data di vendita;

d) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della raccolta collettiva, sempre che siano state preventivamente autorizzate dal Ministero medesimo.

In base ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione di cui all'art. 5, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — sarà ripartito fra i conferenti in base alle caratteristiche delle singole partite conferite.

L'Ente di sviluppo in Calabria è tenuto a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5 dovranno essere indicati i quantitativi di vino conferiti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, i quantitativi di alcole e acquavite ottenuti dalla distillazione del vino conferito e le somme ricavate dalla vendita, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è assunto l'impegno per la somma di L. 60 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 23

(10992)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 139 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 presso Ivrea Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese della lunghezza di km. 26+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 26 presso Ivrea Parella Castellamonte - Rivarolo Canavese », dell'estesa di km. 26+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 565 « di Castellamonte ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 22 *LL. PP., foglio n.* 104.

(10887)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Riunificazione dell'Ufficio del registro di Intra e dell'Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pallanza aventi sede nel comune di Verbania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 702, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1939, n. 118, con cui i comuni di Intra e di Pallanza, in provincia di Novara, sono stati riuniti in unico Comune denominato « Verbania »;

Considerato che nella sede di Verbania esistono tuttora l'Ufficio del registro di Intra e l'Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pallanza;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di riunire i due predetti uffici in unico ufficio con la denominazione di « Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari » di Verbania;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Intra e l'Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pallanza, aventi sede nel comune di Verbania, sono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari » di Verbania.

Art. 2.

L'Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1967
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 209.

(10819)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 109 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 2 presso Cuneo - Beinette - Pianfei - innesto strada statale n. 28 a Mondovì, dell'estesa di km. 21+483;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 2 presso Cuneo - Beinette - Pianfei - innesto strada statale n. 28 a Mondovì, dell'estesa di km. 21+483, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 564 « Monregalese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 22 LL. PP., foglio n. 105.

(10886)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria con il rappresentante degli Enti di sviluppo;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Giuseppe Guerrieri è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11038)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con il rappresentante degli Enti di sviluppo;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Arturo Maugini è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ente di sviluppo nelle Marche, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11037)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sull'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963 e 23 dicembre 1966, coi quali la Banca Antoniana, con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di numerosi Comuni delle province di Padova, Venezia e Vicenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Antoniana, con sede in Padova, con i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963 e 23 dicembre 1966, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Casale di Scodosia, Noventa Padovana, Piacenza d'Adige, Rovolon, Saletto, Trebaseleghe, Villa Estense e Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle menzionate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Antoniana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11226)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Modifica dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951 e modificato con propri decreti 4 dicembre 1953, 14 luglio 1956, 31 ottobre 1959, 1° giugno 1963, 3 settembre 1966 e 9 maggio 1967;

Vista la deliberazione assunta dalla Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e Gestioni annesse;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 settembre 1967;

Decreta:

I seguenti articoli dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, sono modificati come segue:

Art. 7. — « Per le operazioni di credito agrario ed in generale per la sua attività creditizia a favore dell'agricoltura, la Sezione disporrà:

a) del capitale e delle riserve;

b) di depositi o anticipazioni in conto corrente fruttifero accordati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

c) del risconto di portafoglio;

d) di eventuali assegnazioni dello Stato ».

Art. 22. — « Sugli utili dell'esercizio, dedotto il 5 % per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari a un quinto del capitale, sarà prelevato il 4 % per interesse del capitale.

Sul residuo sarà assegnato:

il 25 % al fondo di riserva straordinaria;

il 75 % a completamento dell'interesse del capitale fino a raggiungere il 5,50 %.

L'eventuale eccedenza sarà destinata per il 30 % ancora a riserva straordinaria e per il 70 % a iniziative dirette a favorire il progresso dell'agricoltura lombarda ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11222)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Nomina di un sindaco effettivo presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962, modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966 e del 9 maggio 1967;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964, con il quale il dott. Paolo Biserni venne confermato sindaco effettivo del predetto Istituto;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Paolo Biserni è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11221)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Estensione del territorio nel quale il Credito Commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936, modificato con decreto della medesima autorità in data 10 maggio 1940, nonchè i propri decreti in data 10 marzo 1948, 15 luglio 1949, 28 maggio 1957 e 15 giugno 1963, coi quali il Credito Commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di numerosi Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito Commerciale, società per azioni con sede in Cremona, coi decreti in data 20 luglio 1936, 10 marzo 1948, 15 luglio 1949, 28 maggio 1957 e 15 giugno 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei seguenti comuni:

Castel Rozzone, Mozzanica, Misano di Gera d'Adda, Arzago d'Adda e Bariano, in provincia di Bergamo; Campagnola, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Cella Dati, Drizzona, Genivolta, Gombito, Palazzo Pignano, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ripalta Guerina, Scandolara Ripa d'Oglio, Tornata Volongo, Capralba, Casale Cremasco, Vidolasco, Chieve, Montodine e Sergnano, in provincia di Cremona; Bigarello, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano e Villa Poma, in provincia di Mantova; Aicurzio, Albairate, Assago, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Calvinasco, Cambiago, Camparada, Caponago, Casaletto Lodigiano, Calamaiocco, Casarile, Caselle Lurani, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cervignano d'Adda, Cesate, Cisliano, Cogliate, Comazzo, Corno Giovine, Correzzano, Cusago, Dresano, Gessate, Grezzago, Gudo Visconti, Lazzate, Liscate, Maccastorna, Marcallo con Casone, Masate Merlino, Mesero, Mezzago, Misinto, Morimondo, Nosate, Noviglio, Ornago, Ozzero, Pantigliate, Pessano con Borrago, Pieve Emanuele, Pozzo d'Adda, Pregnana Milanese, Robecchetto con Induno, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Santo Stefano Ticino, Settala, Solaro, Sordio, Sulbiate, Trezzano Rosa, Tribiano, Trucazzano, Turano Lodigiano, Vedano al Lambro, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo, Barlassina, Carugate, Crespatica, Guardamiglio, Inzago, Meleti, Mulazzano, Salerano sul Lambro, Triuggio, Valera Fratta, Albairate, Arconate, Biassono, Briosco, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Garbagnate Milanese, Nova Milanese, Ossona, Pogliano Milanese, Renate, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sovico, Trezzano sul Naviglio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Vignate, in provincia di Milano; Alagna, Albonese, Bagnaria, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Calvignano, Canevino, Casatisma, Castelletto di Braduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cervesina, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Cozzo, Fortunago, Galliavola, Gambarana, Golferenzo, Lirio, Magherno, Menconico, Mezzana Rabattone, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Mornigo, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Pancarana, Parona, Pieve Albignola, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Retorbido, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rosasco, Ruino, San Damiano al Colle, Sant'Alessio con Vialone, Santa Margherita di Staffora, Sant'Angelo Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valeggio Lomellina, Valverde, Velezzo Lomellina, Verretto, Verrua Po, Villa Biscossi, Volpara, Zeccone, Zenevredo, Dodevilla e Lungavilla, in provincia di Pavia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito Commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

(11223) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Estensione del territorio nel quale il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, col quale il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito

nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di ventitre Province e in quello del comune di Voghera (Pavia);

Vista la domanda presentata dalla predetta azienda di credito;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, con proprio decreto in data 26 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Repubblica, ad eccezione della Regione Val d'Aosta e della provincia di Trento.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11225)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967;

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 1960, con il quale il cav. Federico Pucci della Genga venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Aldo Manna è nominato presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1967:

Ciappa Aldo, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Lugagnano Val d'Arda, stesso distretto.

Viale Renato, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia.

Sagone Francesco, notaio residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Carrara, distretto notarile di La Spezia.

Prost Luciano, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Lanzo Torinese, distretto notarile di Torino.

Iacobelli Angelo, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caprino Veronese, distretto notarile di Verona.

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Isola della Scala, stesso distretto.

Cicogna Marco, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Peschiera del Garda, stesso distretto.

Barzellotti Bruno, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia.

Pantano Armando, notaio residente nel comune di Alimena, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza.

(11045)

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1967:

Oblassia Giorgio, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine.

Missio Giampaolo, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Buia, distretto notarile di Udine.

Parolin Battista, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Montebelluna, stesso ditretto.

Campagna Antonino, notaio residente nel comune di San Pier Niceto, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Manfredi Vincenzo, notaio residente nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Calolzio-Corte, stesso distretto.

(11046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Diritto commerciale» presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di «Diritto comerciale», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11124)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.732.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11089)

Autorizzazione al comune di Gandosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Gandosso (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11090)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.098.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11091)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11125)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 536.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11126)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.161.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11127)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.986.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11128)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.378.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11129)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.635.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11130)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.055.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11131)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.893.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11132)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.696.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11133)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.067.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11134)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.684.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11135)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.917.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11136)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.370.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11137)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.827.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 30 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,92	622,15	622,28	622,16	622,15	—	622,21	622,16	622,17	622,20
$ Can.	579,92	579,80	579,60	579,75	579,75	—	579,82	579,75	579,87	579,80
Fr. Sv.	143,56	143,51	143,55	143,52	143,55	—	143,51	143,52	143,60	143,50
Kr. D.	89,64	89,62	89,65	89,63	89,60	—	89,63	89,63	89,63	89,62
Kr. N.	86,99	86,98	87 —	86,98	86,90	—	86,99	86,98	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,28	120,31	120,30	120,30	120,25	—	120,29	120,30	120,32	120,20
Fol.	173,06	173,04	173,03	173,02	173 —	—	173,01	173,02	173,02	173 —
Fr. B.	12,54	12.538	12,5360	12,5370	12,535	—	12,536	12,5370	12,53	12,535
Franco francese	127 —	126,96	126,9650	126,96	126,95	—	126,93	126,96	126,96	126,95
Lst.	1731,38	1731,35	1731,60	1731,35	1730,75	—	1731,25	1731,35	1731,35	1731,25
Dm. occ.	155,41	155,39	155,40	155,39	155,45	—	155.38	155,39	155,40	155,40
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,0550	24,05	24,10	—	24,056	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,60	21,60	21,58	21,62	21,60	—	21,597	21,62	21,62	21,62
Peseta Sp.	10,38	10,38	10,38	10,38375	10,375	—	10,375	10,38375	10,38	10,38

Media dei titoli del 30 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,185
1 Dollaro canadese	579,785
1 Franco svizzero	143,515
1 Corona danese	89,63
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	173,015
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	126,945
1 Lira sterlina	1731,30
1 Marco germanico	155,385
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo Port.	21,608
1 Peseta Sp.	10,379

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa comunale di credito agrario di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Pergola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pergola (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la delibera in data 2 ottobre 1966, con la quale l'assemblea straordinaria dei soci della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), ha disposto lo scioglimento anticipato dell'Azienda e la conseguente liquidazione della stessa;
Vista la deliberazione, adottata dal liquidatore della Cassa comunale di credito agrario di Pergola in data 12 settembre 1967, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa rurale ed artigiana di Pergola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pergola (Pesaro);
Vista la deliberazione in data 12 settembre 1967 del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Pergola con la quale la medesima ha inteso rendersi cessionaria delle attività e passività della predetta Cassa comunale;

Dispone:

La Cassa comunale di credito agrario di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Pergola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pergola (Pesaro), in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli Enti interessati in data 21 settembre 1967, a rogito dott.ssa Francesca Cavalaglio, notaio in Pergola, iscritta presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Pesaro e Urbino, registrata a Pergola il 26 settembre 1967 al n. 375, Mod. I, vol. 88.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(11227)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 13 maggio 1967 dalla sig.ra Kuret Maria ved. Tarda, nata a Trieste il 23 luglio 1901 e qui residente in via A. Emo, 49, presso Bubnich, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Coretti;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Kuret Maria ved. Tarda è ridotto nella forma italiana di Coretti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(10899)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Strumentazione per banda nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Strumentazione per banda nei Conservatori di musica (3° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive

aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite te di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie;

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e a firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitara attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto mnisteriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il

candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, *fatta eccezione per quelli presentati* all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, *mediante citazione degli estremi* dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonché ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio Concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 48

Programma per il concorso al posto di insegnante di Strumentazione per banda

PROVE SCRITTE

1. Composizione su un soggetto dato di una fuga a 4 voci.
2. Composizione su tema dato di u a marcia militare o trionfale o eroica o funebre, per pianoforte, con accenni strumentali.
3. Istrumentazione per banda di un brano originale per pianoforte od organo.
4. Trascrizione per banda di un brano per orchestra, oppure per voci ed orchestra.

Alle prove di cui a numeri 1 e 2 sono assegnate 20 ore per ogni singola prova; per le prove di cui ai numeri 3 e 4 sono assegnate 18 ore per ogni singola prova. L'organico strumentale per le prove di cui ai numeri 3 e 4 sarà fissato dal candidato e dovrà contenere strumenti che i brani richiedono.

PROVE PRATICHE

1. Lettura al pianoforte di un brano di partitura per media banda ed analisi dello stesso sotto l'aspetto della composizione e della strumentazione.
2. Impartire lezione ad un allievo designato dalla Commissione, iscritto al corso di strumentazione per banda.
3. Concertazione e direzione per grande banda di un pezzo di genere sinfonico ed altro di genere lirico, sempre trascritto per grande banda. Per ognuna delle due prove il candidato avrà a disposizione le singole partiture, 3 ore prima.

PROVA ORALE

A) Conoscenza dei rapporti coloristici e di equilibrio tra le varie famiglie strumentali. Conoscenza, per brevi cenni, sulle principali forme musicali.

B) Dar prova di conoscere la tecnica di tutti gli strumenti che compongono la grande banda, i vari tipi di partitura e lo sviluppo storico delle bande e delle fanfare, dalle origini ai tempi di oggi.

(9484)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per titoli ed esami a ventidue posti di urbanista in prova nel ruolo del personale tecnico direttivo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto *18 ottobre 1942 n 1419, concernente l'istituzione* del ruolo degli architetti e ingegneri urbanisti del Genio civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami a ventidue posti di urbanista in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a ventidue posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura;

b) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile.

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per la professione di architetto ovvero di ingegnere;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta, morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero;

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono indulto o perdono giudiziale;

f) il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 con l'indicazione dell'Università presso cui è stato conseguito e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc., e per l'attribuzione del relativo punteggio, i candidatti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea in architettura o in ingegneria civile — sottosezione edile — con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni titolo acquisito che intendono far valere; i titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice, in sei copie, della attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentati.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una prova orale nelle caterie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scrittte, almeno quindici giorni, prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, in data non inferiore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per il decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto o di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministratore si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari, (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal siindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale — Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova — Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altre sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1967
Registro n. 22, *foglio n.* 376

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore);
2. Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);
3. Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);
4. Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);
5. Discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale degli affari generali e del personale — Div. 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . .) il . . . . residente in (provincia di) via n. (1) chiede di essere ammesso al concorso a ventidue posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

i) di accettare in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data . .

Firma (autenticata) (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non e soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1. Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra purchè conmplessivamente non si superino i 40 anni di età.

4. Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per causa di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati nonchè i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per serivzio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi della Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si strovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico dei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli di mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata dal sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti

d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e delle massima occupazione;

17) per le vedove per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione del rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(10761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

Visto il decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ordine appresso indicato:

1. Samperi dott. Salvatore . . . . punti 85,15 su 132
2. Fiorica dott. Alfonso . . . . . » 79,50 »
3. Mistrangelo dott. Pio . . . . . » 75,60 »
4. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 75,42 »
5. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
6. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
7. D'Alessandria dott. Giuseppe . . » 74,55 »
8. Albano dott. Benedetto . . . » 74,19 »
9. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 73 — »
10. Salzano dott. Antonio . . . . » 73 — »
11. Gioia dott. Giacomo . . . . » 72,47 »
12. Vernuccio dott. Giovanni . . . » 72,35 »
13. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
14. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 72,13 »
15. Pace dott. Domenico . . . . . » 71,95 »
16. Fiora dott. Sergio . . . . . » 71,56 »
17. Casale dott. Umberto . . . . » 71,22 »
18. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 71,10 »
19. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
20. Contaldo Alfonso . . . . . » 70,46 »
21. Petronio Bartolomeo . . . . » 70 — »
22. Bonini Celso . . . . . . » 69,95 »
23. Milano Vito . . . . . . » 69 — »
24. Ventura dott. Alfredo . . . . » 68,77 »
25. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
26. Tricomi Quintino . . . . . . » 67,50 »
27. Caizzi Gaetano . . . . . . » 67,33 »
28. Gasponi Vittorio . . . . . . » 67,10 »
29. Geraci dott. Vincenzo . . . . punti 66,92 su 132
30. Salani dott. Aroldo . . . . . » 66,63 »
31. Caselgrandi Felice . . . . . » 66,50 »
32. Iannelli Andrea . . . . . . » 66,04 »
33. Sallustio dott. Vito . . . . . » 64 — »
34. Pellei Athos . . . . . . » 63.66 »
35. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 63,64 »
36. Dedoni dott. Livio . . . . . » 60,66 »
37. Boianelli dott. Fernando . . . » 59,73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11122)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella, nell'ordine appresso indicato:

1. Bertinetti dott. Mario . . . . punti 75,97 su 132
2. Stelvi dott. Albino . . . . . » 75,50 »
3. Schinco dott. Emilio . . . . » 74,64 »
4. Baventore dott. Francesco . . . » 74,55 »
5. Caimmi dott. Luigi . . . . » 74,10 »
6. Carlevaro dott. Oscar . . . . » 71,23 »
7. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 70.96 »
8. Costa dott. Antonio . . . . » 70,46 »
9. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 70,27 »
10. Di Pietrantonio Saverio . . . » 69,18 »
11. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 68,95 »
12. Nazario Riccardo . . . . . » 68,56 »
13. Fornaciari dott. Raoul . . . . » 68,48 »
14. Vietto dott. Giovanni . . . . » 68,22 »
15. Pieschi dott. Antonio . . . . » 67,45 »
16. Ganci dott. Rosario . . . . » 67,30 »
17. Oddone dott. Francesco . . . » 63,08 »
18. Rossi dott. Eugenio . . . . » 58,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10946)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

L'esame scritto di Patologia speciale medica o Patologia speciale chirurgica del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126, del 20 maggio 1967, avrà luogo in data 25 novembre 1967, ore 8, presso il Circolo sottufficiali della 2ª Regione aerea, via Pietro Gobetti n. 6/A, Roma.

(11234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/6468/4 in data 2 dicembre 1966, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto n. 18/2780/4 del 15 maggio 1967, pubblicato nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità dei verbali predetti e delle operazioni concorsuali;

Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Susini Giancarlo . . . punti 167,553
2. Iacomelli Luigi . . . » 164,749

Il presente decreto verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e del comune di Piombino.

Livorno, addì 12 ottobre 1967

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del vincitore nell'unico posto di ufficiale sanitario;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Susini vincitore del concorso di cui alle premesse è nominato ufficiale sanitario del comune di Piombino.

Il vincitore dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto a pena di decadenza e previa prestazione del giuramento ai sensi dell'art. 27 del regio decreto n. 281 precitato.

Il presente decreto sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e del comune di Piombino.

Livorno, addì 12 ottobre 1967

Il medico provinciale: BARNABA

(10748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto n. 4770 del 21 agosto 1967;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Ponzio Luigi . . . . punti 64,960
2. Ierardi Michele Loreto . . . . . . » 61.921
3. Capasso Antonio . . . . » 55,451
4. Urcioli Attilio . . . . » 54,611
5. Cardone Pasquale Mauro Antonio . . » 44,000

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5828 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domanda di partecipazione al concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Ponzio Luigi: Tramutola;
2) Ierardi Michele Loreto: Armento;
3) Capasso Antonio: Guardia Perticara;
4) Urciuoli Attilio: Lavello.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(10635)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.